

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4142

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RESTIVO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Aumento della indennità spettante ai Commissari, ai Commissari aggiunti ed agli Assessori addetti ai Commissariati per la liquidazione degli usi civici

Seduta del 14 giugno 1967

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 38 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, prevede la corresponsione di un'indennità per i magistrati addetti ai Commissariati per la liquidazione degli usi civici ai sensi di detta legge e della legge 10 luglio 1930, n. 1078.

L'attuale misura di tale indennità, che è di lire 650 giornaliera per i Commissari e per i Commissari aggiunti e di lire 450 per gli Assessori, appare del tutto inadeguata rispetto ai gravosi compiti attribuiti ai suddetti magistrati: compiti che importano un lavoro che si aggiunge a quello normalmente

da essi svolto e che richiede una lunga e laboriosa applicazione di studi e di indagine.

Sembra perciò indispensabile aumentare adeguatamente tali emolumenti al fine di assicurare la maggiore funzionalità del servizio con una più equa retribuzione del personale addetto al delicato lavoro di liquidazione dei diritti promiscui.

A ciò provvede l'unito disegno di legge, elevando l'indennità dei Commissari a lire 1.300 giornaliera lorde, quella dei Commissari aggiunti a lire 1.100 giornaliera lorde e quella degli Assessori a lire 650 giornaliera lorde.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'indennità prevista dall'articolo 38 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, per i Commissari, per i Commissari aggiunti nominati ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1930,

n. 1078, e per gli Assessori addetti ai Commissariati per la liquidazione degli usi civici è fissata, rispettivamente, in lire 1.300, lire 1.100 e lire 650 giornaliere lorde, a decorrere dal 1° gennaio 1967.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni annue, si farà fronte, per l'anno finanziario 1967, mediante riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, riguardante oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.